

A scioglimento della riserva che precede il giudice osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente, extracomunitaria di cittadinanza canadese e madrelingua francese, è soggiornante nel nostro Paese dal 4 aprile 2001 ed è in possesso come da documentazione allegata al ricorso, di carta di soggiorno n. ITA62494AC valida fino al 03.04.2012.

La stessa quindi deve considerarsi "soggiornante di lungo periodo" sul territorio nazionale, dato che il nostro Paese ha recepito la direttiva comunitaria n. 109/2003 riconoscendo lo status di soggiornante di lungo periodo appunto mediante la cd. "carta di soggiorno".

L'art. 11 della direttiva Comunitaria 109/03, la quale è stata emanata anche in ossequio ai principi riconosciuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la quale, per il suo immediato contenuto precettivo, può senz'altro considerarsi norma di immediata operatività nel nostro Ordinamento giuridico, prevede che il soggiornante di lungo periodo "gode dello stesso trattamento del cittadino per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, compresi assegni scolastici e borse di studio".

La ricorrente ha pacificamente dimostrato che la richiesta di contributo era finalizzata alla sua formazione professionale: si tratta difatti di persona che svolge attività di insegnante e varie attività nell'ambito sociale (assistenza sociale e mediazione culturale).

Sul fatto poi che l'apprendimento della lingua tedesca apra nella provincia Autonoma di Bolzano maggiori possibilità di lavoro non pare necessaria ulteriore motivazione.

Tutto ciò premesso appare contrastare con la predetta normativa comunitaria la scelta operata dalla Provincia Autonoma di Bolzano di estendere, nel contesto di un bando finalizzato all'apprendimento della lingua straniera anche per ragioni di migliore accesso

al mondo del lavoro, l'accesso ai soggiorni studio ai cittadini dell'Unione Europea, residenti sul territorio provinciale, e non ai cd. "soggiornanti di lungo periodo".

La norma comunitaria infatti, come accennato, meritava un'immediata ricezione e trasposizione nel bando di concorso.

L'art. 44 del D.lgs 286/98 prevede: "Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione".

Nel caso di specie il comportamento discriminatorio fondato sull'origine geografica della ricorrente si sostanzia appunto nel mancato riconoscimento del suo status di soggiornante di lungo periodo e nella mancato recepimento della direttiva comunitaria.

Come statuizione riparatoria appare sufficiente ordinare alla p.a. di attenersi per il futuro alla predetta enunciazione di principio.

I danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalla ricorrente possono liquidarsi ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del prefato testo normativo nell'importo di € 1.500.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, visto l'art. 44 del D.lgs 286/98 e l'art. 11 della direttiva CEE 109/03

Accerta e dichiara

che mancata equiparazione dei cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo ai cittadini comunitari nei bandi di concorso ovvero per sovvenzioni provinciali indetti dalla Provincia Autonoma di Bolzano relativi all'istruzione ed alla formazione professionale, compresi assegni scolastici e borse di studio, assume carattere discriminatorio,

ordina



alla Provincia Autonoma di Bolzano ad uniformarsi per il futuro al principio sopra
affermato,


condanna

la Provincia Autonoma di Bolzano a corrispondere alla ricorrente quale risarcimento del
danno patito l'importo di € 1.500, nonché € 300 quali spese del presente procedimento,
liquidate equitativamente.

Così deciso in Bolzano il 09.06.09

Il giudice


Dott. Andrea Postiglione



IL CANCELLIERE BS
SIE KANZLEIBEAAMTIN BS
Sabrina MURA

11 GIU. 2009

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL



IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE BS
SIE KANZLEIBEAAMTIN BS
Sabrina MURA